



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI LATINA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- 
- 
- 
- 

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 418/2018 depositato il 29/03/2018
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 05720090005747016 IRPEF-ALTRO 2005
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 05720110027992170 IRPEF-ALTRO 2007  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LATINA
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 05720080005922420 TARSU/TIA 2007  
contro:  
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 05720080005922420 TARSU/TIA 2007
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 05720090011890369 TARSU/TIA 2008
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 05720090045967185 TARSU/TIA 2008
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 05720090045967185 TARSU/TIA 2009
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 05720100046259011 TARSU/TIA 2010
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 05720100061747753 TARSU/TIA 2010  
contro:  
COMUNE DI TERRACINA  
VIA 04019 TERRACINA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

VIOLA ROBERTO  
CUPA OREFICI ALLO SCUDILLO 2 B 80131 NAPOLI NA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 418/2018

UDIENZA DEL

11/06/2018 ore 11:30

N°

699/2018

PRONUNCIATA IL:

11/06/18

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

174 GIU 2018

Il Segretario

[Signature]



(segue)

**SEZIONE**

**N° 1**

**REG.GENERALE**

**N° 418/2018**

**UDIENZA DEL**

**11/06/2018 ore 11:30**

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### Fatto.

██████████ propone opposizione avverso le cartelle esattoriali numero: 05720080005922420, relativa al tributo tassa e smaltimento rifiuti per l'anno 2007; la numero 05720090011890369, relativa al tributo tassa e smaltimento rifiuti per l'anno 2008; la numero 05720200046259011 relativa al tributo tassa e smaltimento rifiuti per l'anno 2010; la numero 05720090045967185 relativa al tributo tassa e smaltimento rifiuti per l'anno 2008; la numero 057201000061747753 relativa al tributo tassa e smaltimento rifiuti per l'anno 2010; 05720090005747016 relativa al tributo addizionale regionale all'IRPEF, dell'anno 2005; 05720110027992170 relativa tributo addizionale regionale all'IRPEF, dell'anno 2007.

Il ricorrente contestava la mancata notifica delle cartelle di cui soltanto casualmente era venuta a conoscenza e, conseguentemente, l'avvenuta decadenza dal diritto e la prescrizione dei crediti.

Si è costituita l'Agenzia della riscossione chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 11 giugno 2018, all'esito della discussione, la Commissione decideva come in atti.

### Diritto.

Il ricorso è fondato e va accolto.

A fronte delle contestazioni del ricorrente in ordine alla mancata notifica delle cartelle che contengono crediti ben risalenti, l'Agenzia della riscossione, pur ritualmente costituito non ha provato l'avvenuta notifica delle cartelle stesse, né di altri atti interruttivi.

Ne consegue, che avendo esse ad oggetto la tassa di smaltimento rifiuti, precisamente le cartelle numero 05720080005922420; 05720090011890369; 05720090045967185; 057201000061747753; il cui termine è di cinque anni; oppure le cartelle esattoriali numero 05720090005747016; 05720110027992170 aventi ad oggetto l'addizionale IRPEF il cui termine è dieci anni; tenuto conto che gli anni della tassa smaltimento rifiuti sono dal 2007 al 2010 e che per l'addizionale Irpef le due cartelle concernono gli anni 2005 e 2007, deve ritenersi che la pretesa creditoria sia sicuramente prescritta.

Le cartelle vanno annullate con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese secondo il principio di soccombenza, che si liquidano come in dispositivo.

*Per questi motivi*

la Commissione accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia della riscossione al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.000,00, oltre oneri di legge.

Deciso in Latina, li 11.6.2018

**IL RELATORE**



**IL PRESIDENTE**

██████████  
